



# COMUNE DI SADALI

## PROVINCIA SUD SARDEGNA

Prot. 2365

### ORDINANZA DEL SINDACO N. 13 DEL 04-05-2020

**Oggetto: PROROGA AL 18/05/2020 DELLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID 19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SADALI.**

L'anno duemilaventi addi quattro del mese di Maggio, la Sindaca Romina Mura

#### VISTE

- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid19), emanate in particolare dal Governo Nazionale e dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il DPCM 01/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;
- il DPCM 08/03/2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;
- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.64 del 11-03-2020;
- l'Ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM 22/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n.76 del 22-03-2020;
- il D.P.C.M del 01/04/2020 pubblicato nella GU Serie Generale n.88 del 02.04.2020 di prosecuzione delle disposizioni emergenza Covid 19 fino al 13.04.2020 in tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M del 26 Aprile 2020 pubblicato nella GU Serie Generale n. 108 del 27.04.2020 di prosecuzione delle disposizioni emergenza Covid 19 fino al 17.05.2020 in tutto il territorio nazionale;
- le ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22 febbraio 2020 recante attuazione delle disposizioni del Ministero della salute emanate in data 21.02.2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; n. 2 del 24 febbraio 2020 recante ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo; n. 3 del 27/02/2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica.;
- l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica.
- l'ordinanza n. 5 del 09.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante ulteriori Misure straordinarie urgenti di contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica.
- Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 e il territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 5 del 09.03.2020
- l'ordinanza n. 6 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante Misure straordinarie urgenti in materia di trasporto pubblico locale per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID - 2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e dell'art. 1 comma 5, D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 in materia di igiene e sanità pubblica.
- l'ordinanza n. 7 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (Forestas) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna . Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 8 del 13.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, recante concorso del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA) all'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 9 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna,

disposizioni attuative del D.M.I.T. sull'attuazione delle misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 nel territorio regionale

- della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di sanità pubblica;
- l'ordinanza n. 10 del 23.03.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell'art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall'art.4 della L.R. 9/2020 in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna.
- l'ordinanza n. 19 del 13.04.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, di ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. n. 833/78 in materia di igiene e sanità pubblica.
- l'ordinanza n. 20 del 02.05.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, di ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;
- l'ordinanza n. 21 del 03.05.2020 del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, di ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna;
- Viste le proprie Ordinanze n. 6 del 12.03.2020 prot. 1338 e n. 7 del 20.03.2020 prot. 1518 e n. 8 del 24.03.2020 e n. 9 del 24.03.2020 e la n. 10 del 03.04.2020 prot. 1790, la n. 11 del 14.04.2020;

**CONSIDERATO** il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 legittima l'adozione del presente provvedimento contingibile e urgente;

**DATO ATTO** che l'Amministrazione Comunale intende proseguire tutte le precauzioni a salvaguardia della pubblica incolumità al fine di ridurre i rischi di contagio della popolazione e considerato che la propria ordinanza n. 11/2020 dispongono i loro effetti sino al 03 Maggio 2020 e che per i motivi su citati è necessario adottare un ulteriore provvedimento sindacale a della tutela della salute pubblica e ai fini dell'adeguamento alla vigente normativa;

per le motivazioni in premessa citate:

#### **ORDINA**

a far data dal 4 maggio sino al 17 maggio 2020 :

Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone di almeno un metro.

Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

E' fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di :

1) vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati ed alla ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, n. 20 del 2 maggio 2020. Tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00;

2) Sono sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Tuttavia, con specifico riferimento al commercio su area pubblica e limitatamente ai titolari di concessioni per posteggi isolati, è consentita la ripresa dell'attività di vendita di generi alimentari (il mercoledì - Piazza Venezia). E' sempre esclusa l'attività di somministrazione. Tutte le attività ammesse devono comunque garantire, sia da parte degli operatori che da parte dei relativi clienti, il rispetto del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti),

3) Sono consentiti la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lett. Aa del DPCM 26 Aprile 2020 e dall'art. 12 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 20 del 02.05.2020.

4) L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini cittadini, è consentito con gli orari dalle 10,00 alle 20,00 secondo quanto consentito dall'art. 3 dell'ordinanza regionale 20/2020, ed è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e a quello della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. All'interno dei parchi, è consentito svolgere passeggiate individuali e, ove gli spazi e la presenza delle altre persone lo consentano, attività motoria e corse a piedi, mantenendo la prescritta distanza interpersonale. I fruitori dei parchi dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indossarle nei casi in cui possano crearsi situazioni di eccessivo avvicinamento ad altre persone.

5) È vietato l'accesso del pubblico alle aree gioco collocate nei parchi e nei giardini pubblici.

6) Le cerimonie funebri si svolgeranno con le modalità di cui al DPCM 26 Aprile 2020 e pertanto con l'esclusiva partecipazione di congiunti e comunque fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi all'aperto, indossando protezioni per le vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

7) La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e dell'ufficiale di stato civile.

8) che i cimiteri siano aperti al pubblico, che potrà accedervi, al massimo di due componenti per ogni nucleo familiare, per brevi visite ai propri cari (massimo 30 minuti) e con idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

9) Che i servizi comunali essenziali siano garantiti con attività in presenza solo dietro appuntamento telefonico e valutata l'urgenza. Il personale che lavora impegnato nella ricezione del pubblico o comunque a contatto con la clientela all'interno di tutte le attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali, sia sempre dotato di mascherine, non autoprodotte, e guanti e che entrambi i presidi siano sempre correttamente indossati; che tutti i clienti delle attività di commercio tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate, o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, mantenendo comunque la necessaria distanza interpersonale di almeno un metro.

#### DEMANDA

Al personale del Servizio di Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e/o Pubblica Sicurezza. il compito di far rispettare la presente ordinanza.

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

#### DISPONE INOLTRE

Che in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, per cui si rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione ai sensi delle disposizioni di cui all'art 8 comma 3 della Legge 241/90, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

Comando Polizia Locale;

Prefettura di Nuoro;

Questura di Nuoro;

Comando Stazione Carabinieri di Sadali;

Comando Guardia di Finanza di Isili;

Stazione Forestale di Vigilanza Ambientale di Escalaplano;

Associazione PROCIV Sadali;

Responsabili del C.O.C. del Comune di Sadali.

#### INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Sardegna entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Sadali li 04.05.2020

LA SINDACA  
DOT.T.SSA ROMINA MURA

